

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE

1) Introdurre la seguente disposizione transitoria:

In considerazione dello spostamento del turno generale 2020 per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali della Provincia autonoma di Trento, dovuto all'epidemia da COVID-19, ed al fine di consentire la continuità di gestione alla Società in attesa del rinnovo degli Organi degli Enti soci, possono essere nominate, quali componenti del Consiglio di amministrazione, per il solo esercizio 2020, oltre ai legali rappresentanti degli Enti soci, anche le persone che abbiano rivestito tale carica al 31 dicembre 2019.

La designazione dei candidati, di cui all'art. 12 co. 1 del Regolamento per la gestione delle assemblee del Consorzio e per l'elezione degli organi della società, è effettuata tra gli aventi diritto di elettorato passivo, ai sensi della presente disposizione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2542 co. 3 c.c., la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persona giuridiche.

2) Sostituire l'art. 5 co. 2 con la seguente disposizione:

2. Possono essere ammessi come soci i Comuni della Provincia di Trento, le Comunità di cui alla l.p. 16 giugno 2006, n. 3, ed i Consorzi dei Comuni di Bacino imbrifero montano aventi sede nella Provincia di Trento, i quali ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti sociali.

3) Abrogare l'articolo 5 comma 3.

4) Sostituire l'art. 17 con il seguente:

Art. 17 - Relazione previsionale annuale

1. L'Organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno predisporre ed invia ai Soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente:

a) il piano strategico per lo sviluppo della Società e dei servizi offerti, a proiezione almeno triennale;

b) il piano economico (budget) della gestione per l'annualità successiva, suddiviso per aree di attività.

2. L'Assemblea dei Soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. L'Assemblea ha, in ogni caso, facoltà di emendare ed integrare i contenuti della stessa relazione, ai fini di conformare la programmazione Societaria alle esigenze di autoproduzione,

individuali e collettive, degli Enti Soci. Il documento, come approvato dall'Assemblea, costituisce il principale atto di programmazione periodica impartita dagli Enti soci alla Società.

4. La Relazione previsionale annuale può espressamente individuare specifici limiti per determinate categorie di spese, a cui il Consiglio di amministrazione e gli Organi delegati devono attenersi nel corso della gestione. Essa individua, altresì, le misure di flessibilità gestionale, necessarie per assicurare l'adeguamento dei piani strategici ed economici della Società ad eventuali necessità sopravvenute o comunque non previste in fase di programmazione, demandandone l'adozione al Consiglio di amministrazione o agli Organi delegati, nei casi e nei limiti previsti dalla Relazione stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione, in apposito documento presentato all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, illustra le operazioni compiute e i principali provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato. L'Assemblea si esprime sulla relazione approvandone i contenuti ed eventualmente fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

5) Sostituire l'art. 26 co. 1 con il seguente:

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

6) Sostituire l'art. 27 co. 5 con il seguente:

5. Il Consiglio di amministrazione elegge altresì al proprio interno un Vicepresidente, esclusivamente con funzioni di sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di compensi aggiuntivi al Vicepresidente, per lo svolgimento di tali funzioni.

7) Sostituire l'art. 32 co. 2 con il seguente:

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.